

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1983

relativa alla firma e alla notifica dell'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti

(83/328/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti è aperto alla firma sino al 30 giugno 1983; che l'accordo ha l'obiettivo di:

- migliorare le condizioni strutturali del mercato della iuta;
- aumentare la capacità concorrenziale della iuta e dei prodotti derivati;
- preservare ed ampliare gli attuali mercati, nonché aprire nuovi mercati per la iuta e i prodotti derivati;
- incrementare la produzione della iuta e dei prodotti derivati al fine di migliorare, tra l'altro, la loro qualità a vantaggio dei membri importatori ed esportatori;
- aumentare quantitativamente la produzione, le esportazioni e le importazioni di iuta e prodotti derivati per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale;

che i mezzi previsti per realizzare gli obiettivi precitati sono i seguenti:

- attuazione di progetti di ricerca e di sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi;
- confronto e divulgazione dei dati relativi alla iuta ed ai prodotti da essa ottenuti;
- esame di questioni di rilievo nel settore, quali la stabilità dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonché la concorrenza con le fibre sintetiche ed i prodotti sostitutivi;

che gli obiettivi perseguiti dall'accordo si inseriscono in parte nell'ambito della politica commerciale comune ed in parte nell'ambito della cooperazione tecnica o della cooperazione allo sviluppo; che l'applicazione dell'accordo richiede dunque nello stesso tempo un'azione della Comunità ed un'azione comune degli Stati membri;

considerando che occorre dunque che la Comunità ed i suoi Stati membri firmino l'accordo o notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio, con riserva di approvazione ulteriore,

DECIDE:

nome della Comunità ed a presentare la notifica dell'applicazione provvisoria dello stesso.

Articolo 1

Entro il 30 giugno 1983, la Comunità ed i suoi Stati membri firmeranno l'accordo internazionale 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti, conformemente all'articolo 37 dello stesso, e notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 39 dell'accordo, la loro intenzione di applicarlo in via provvisoria, quale membri importatori, dal momento della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 40.

I testi della notifica di applicazione e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF